Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte IV
D-80/2022

Sentenza del 19 ottobre 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Deborah D'Aveni;
cancelliere Adriano Alari.

Parti

1. A. _____, nato il (…),
2. B. _____, nata il (…),
3. C. _____, nata il (…),
4. D. _____, nata l'(…),
Ucraina,
tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (…),
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 dicembre 2021 / N (…).

Fatti:

A.
A.a Gli interessati, cittadini ucraini, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 agosto 2021.

A.b Il (…) novembre 2021, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo degli interessati 1 e 2 (cfr. atti SEM n. [(…)]- 47/20 e 48/19). In tali occasioni, essi hanno dichiarato, in sostanza, di essere espatriati a causa delle minacce e delle aggressioni subite da presunti nazionalisti ucraini in ragione delle loro origini russe, nonché della convocazione dell'interessato 1 al servizio militare, malgrado la sua invalidità.

A partire dal maggio 2020, gli interessati avrebbero ricevuto telefonate minatorie e sarebbero stati ripetutamente disturbati da sconosciuti presso il loro domicilio di (…). L'interessato 1 avrebbe inoltre rinvenuto nella bucalettere tre lettere minatorie, che avrebbe consegnato alla polizia. La famiglia si sarebbe quindi trasferita temporaneamente presso la madre dell'interessata 2, facendo ritorno al proprio domicilio nell'agosto 2020, dopo la nascita della figlia comune. Le minacce sarebbero tuttavia riprese. Nel medesimo periodo, la figlia maggiore dell'interessata 2 sarebbe stata oggetto di discriminazioni a scuola e avrebbe presentato lividi sul corpo, circostanze che avrebbero indotto i coniugi a iscriverla, nel novembre 2020, a un istituto di (…). Sempre nel novembre 2020, l'interessato 1 avrebbe perso il proprio impiego di ingegnere meccanico, dopo che il suo datore di lavoro avrebbe ricevuto visite di nazionalisti alla sua ricerca. Egli avrebbe quindi proseguito la propria attività presso un apiario a (…), località nella quale la famiglia si sarebbe successivamente trasferita.

Il (…) maggio 2021, durante l'assenza degli interessati, la loro abitazione di (…) sarebbe stata bersagliata da colpi d'arma da fuoco. Essi avrebbero pertanto allertato la polizia, che sarebbe intervenuta sul posto. Il giorno seguente, l'apiario sarebbe stato incendiato e, secondo quanto riferito dall'interessato 1, il cane sarebbe stato ucciso e una scritta minatoria sarebbe stata apposta sulla recinzione dell'abitazione. La famiglia avrebbe quindi fatto ritorno a (…), dove le telefonate minatorie sarebbero proseguite. All'inizio dell'agosto 2021, l'interessata 2 sarebbe inoltre stata aggredita per strada da due presunti nazionalisti, mentre si recava al parco con la figlia minore. Una volta rientrata a casa, avrebbe contattato la polizia.

Verso la fine dell'agosto 2021, alcune persone, tra cui un agente di polizia, si sarebbero presentate al domicilio degli interessati per convocare l'interessato 1 presso il comitato militare. Quest'ultimo avrebbe invano fatto valere di essere invalido e di beneficiare di un esonero dal servizio militare rilasciato nel 2020 e valido fino al 2023. Secondo l'interessata 2, un avvocato da loro consultato avrebbe spiegato che il marito non avrebbe potuto sottrarsi alla convocazione. Gli interessati avrebbero pertanto deciso di lasciare il Paese, espatriando con le figlie tra il (…) e il (…) agosto 2021 dall'aeroporto di (…).

A.c Il 25 novembre 2021, la SEM ha concesso all'interessata 2 il diritto di essere sentita in merito alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese durante l'audizione. La relativa presa di posizione è pervenuta alla SEM il 1° dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 58/2).

A.d Gli atti rilevanti e il progetto di decisione sono stati trasmessi agli interessati, che si sono espressi in merito il 6 dicembre 2021. In tale sede, essi hanno prodotto ulteriore documentazione, segnatamente copia della seconda convocazione alla leva, della conferma della registrazione dell'apiario, del relativo passaporto veterinario e della conferma della sua chiusura.

B.
Con decisione del 7 dicembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 65/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, ordinandone l'esecuzione (cfr. atto SEM n. 64/13).

C.
Con ricorso del 7 gennaio 2022 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 10 gennaio 2022), gli interessati (di seguito anche: ricorrenti o insorgenti) sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione. Essi hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e il proseguimento dell'istruttoria; in ulteriore subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestando tasse e spese.

D.

D.a Con decisione incidentale del 12 gennaio 2022, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata e ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 27 gennaio 2022, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

D.b Con scritto integrativo del 25 gennaio 2022, i ricorrenti hanno prodotto cinque nuovi documenti, corredati delle relative traduzioni. Si tratta di una richiesta di informazioni rivolta da un'avvocatessa ucraina alla direzione della polizia in merito al seguito dato alla denuncia della ricorrente 2 e della relativa risposta, nella quale la polizia indicava di non aver avviato un'inchiesta. Sono state inoltre prodotte una richiesta della medesima avvocatessa alla polizia nazionale in merito alla scomparsa del ricorrente 1 e la relativa risposta, secondo cui quest'ultimo risultava ricercato dal 1° ottobre 2021. Infine, i ricorrenti hanno trasmesso copia della denuncia contro ignoti relativa alle minacce ricevute e all'aggressione subita dalla ricorrente 2 nell'agosto 2021.

D.c Il 25 gennaio 2022 i ricorrenti hanno provveduto al versamento dell'anticipo richiesto.

D.d Con scritto integrativo del 4 febbraio 2022, i ricorrenti hanno prodotto un estratto autentico di una decisione di un tribunale ucraino, con cui era stata constatata una violazione da parte della polizia per non aver dato seguito alla denuncia della ricorrente 2.

D.e Con scritto del 1° luglio 2022, la nuova patrocinatrice dei ricorrenti ha comunicato l'assunzione del mandato e ha prodotto sei nuovi documenti, tra cui un contratto di mandato, un mandato di cattura nei confronti del ricorrente 1, una denuncia della ricorrente 2 per l'inattività della polizia, una dichiarazione di un'agenzia immobiliare relativa all'impossibilità di trovare un appartamento per i ricorrenti e il contratto di mandato conferito a tale agenzia.

D.f Con scritto dell'8 luglio 2022, la precedente patrocinatrice ha comunicato al Tribunale la cessazione del mandato.

D.g Con scritto integrativo del 15 luglio 2022, i ricorrenti hanno lamentato che la SEM avesse irritualmente disposto la loro ammissione provvisoria con decisione dell'8 luglio 2022. Hanno inoltre prodotto le traduzioni dei documenti precedentemente trasmessi.

D.h Con ordinanza dell'11 novembre 2022, il Tribunale ha invitato la patrocinatrice a produrre una regolare procura sottoscritta dai ricorrenti. Ha inoltre trasmesso all'autorità inferiore copia di tutti gli scritti e della documentazione nel frattempo versati agli atti dagli insorgenti, invitandola a esprimersi al riguardo.

D.i Il 25 novembre 2022, la patrocinatrice dei ricorrenti ha trasmesso un contratto di mandato nuovamente sottoscritto.

D.j Con risposta del 29 novembre 2022, la SEM ha comunicato di avere nel frattempo disposto l'ammissione provvisoria dei ricorrenti e ha proposto il respingimento del ricorso. La risposta non contiene una presa di posizione specifica sulle nuove allegazioni e sui documenti prodotti in sede ricorsuale.

E.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.

Diritto:

1.
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Gli stessi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultima.

1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Ritenuto il carattere manifestamente fondato del ricorso, per i motivi esposti di seguito, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111*a* cpv. 1 e 2 LAsi).

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.
Nel corso della procedura ricorsuale, la SEM ha disposto l'ammissione provvisoria degli insorgenti con decisione dell'8 luglio 2022, come confermato nella risposta del 29 novembre 2022. Nella misura in cui tende all'ottenimento di tale misura, il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto. Rimangono invece litigiose le questioni del riconoscimento della qualità di rifugiati, della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera.

5.
5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni degli interessati non soddisfacessero i requisiti di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi. Essa ha rilevato, in particolare, delle incongruenze concernenti i luoghi di soggiorno della famiglia, le minacce ricevute, le circostanze della convocazione militare del ricorrente 1 e i problemi incontrati a scuola dalla figlia maggiore. Ha inoltre considerato il comportamento degli interessati incompatibile con il timore di persecuzione da loro descritto.

Quanto ai mezzi di prova, l'autorità inferiore ha ritenuto che la documentazione medica attestasse l'esonero del ricorrente 1 dal servizio militare, senza comprovarne l'effettiva convocazione o le conseguenze della pretesa renitenza. Essa ha altresì negato il valore probatorio alla convocazione prodotta in copia e considerato la documentazione relativa all'apiario insufficiente a dimostrare le asserite persecuzioni per motivi etnici. Su tali

basi, ha respinto la domanda d'asilo, dispensandosi dall'esaminare la rilevanza dei fatti allegati ai sensi dell'art. 3 LAsi.

5.2 I ricorrenti contestano tale esito e chiedono il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, subordinatamente il rinvio degli atti alla SEM per un nuovo esame e un complemento istruttorio. Durante la procedura ricorsuale hanno prodotto ulteriore documentazione ucraina, corredata delle relative traduzioni, concernente segnatamente le ricerche nei confronti del ricorrente 1 e il mancato seguito dato dalla polizia alle denunce della ricorrente 2.

6.
6.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

6.2 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione persecutoria esistente al momento dell'uscita dal Paese della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano sostanzialmente cambiate in meglio o in peggio per il richiedente tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).

7.
7.1 Nel caso concreto, la documentazione prodotta durante la procedura ricorsuale concerne aspetti centrali dei motivi d'asilo addotti dagli insorgenti e richiede un esame specifico.

Con lo scritto del 25 gennaio 2022, i ricorrenti hanno segnatamente trasmesso una risposta della polizia ucraina secondo cui il ricorrente 1 risulterebbe ricercato dal 1° ottobre 2021. Successivamente, con lo scritto del

1° luglio 2022, hanno prodotto un mandato di cattura nei suoi confronti, di cui hanno poi fornito la traduzione.

Tali documenti apportano elementi ulteriori rispetto alla convocazione militare già esaminata dalla SEM e sono suscettibili di incidere sull'apprezzamento della verosimiglianza delle allegazioni relative alle ricerche nei confronti del ricorrente 1. Occorre pertanto verificarne il contenuto e la portata, chiarendo segnatamente i motivi delle ricerche, la natura del procedimento eventualmente avviato e il suo rapporto con gli obblighi militari del ricorrente 1.

7.2 Anche la documentazione concernente le denunce della ricorrente 2 necessita di un approfondimento. Gli insorgenti hanno infatti prodotto una risposta della polizia che indica il mancato avvio di un'inchiesta, nonché, con lo scritto del 4 febbraio 2022, un estratto autentico di una decisione giudiziaria ucraina che constata una violazione da parte della polizia per non aver dato seguito alla denuncia.

Questi elementi possono assumere rilievo sia nell'apprezzamento delle allegazioni relative alle minacce e alle aggressioni, sia nell'esame della protezione concretamente accessibile agli interessati. Essi non consentono, di per sé, di ritenere dimostrati tutti gli episodi denunciati o l'assenza di protezione statale. Impongono tuttavia di chiarire quali fatti siano stati denunciati, quale seguito abbiano avuto le iniziative intraprese e se le autorità di polizia abbiano dato esecuzione al provvedimento giudiziario.

7.3 Con ordinanza dell'11 novembre 2022, il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore gli scritti e la documentazione prodotti nel frattempo, invitandola a pronunciarsi. Nella risposta del 29 novembre 2022, la SEM ha comunicato di avere disposto l'ammissione provvisoria dei ricorrenti e ha proposto il respingimento del ricorso, senza tuttavia confrontarsi specificamente con i nuovi elementi.

In particolare, dalla risposta non risulta quale valore probatorio l'autorità inferiore attribuisca ai documenti concernenti le ricerche nei confronti del ricorrente 1 e l'inattività della polizia rispetto alla denuncia della ricorrente 2, né per quali ragioni essi sarebbero inidonei a incidere sulla precedente valutazione. La concessione dell'ammissione provvisoria riguarda l'esecuzione dell'allontanamento e non risolve tali questioni, che attengono all'esame dei motivi d'asilo.

7.4 In queste circostanze, la valutazione operata dalla SEM non può essere confermata senza un apprezzamento complessivo che integri anche i mezzi di prova successivamente prodotti. Rimangono infatti da chiarire circostanze potenzialmente determinanti per la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni e della loro eventuale rilevanza in materia d'asilo.

8.

8.1 Un ulteriore approfondimento si impone alla luce dei rilevanti mutamenti intervenuti in Ucraina dopo la decisione impugnata del 7 dicembre 2021. Il 24 febbraio 2022, a seguito dell'invasione russa su vasta scala, sono state introdotte la legge marziale e la mobilitazione generale. Il contesto nel quale devono essere esaminati gli obblighi militari del ricorrente 1 è pertanto sostanzialmente mutato rispetto a quello esistente al momento della sua partenza e della pronuncia dell'autorità inferiore.

A ciò si aggiungono le successive modifiche legislative in materia di mobilitazione e registrazione militare, segnatamente quelle entrate in vigore nella primavera del 2024, nonché la revisione delle categorie di idoneità al servizio e delle relative procedure di riesame medico (cfr. Danish Immigration Service, Ukraine – Return and mobilisation, marzo 2026, pagg. 5–8; Ministero della difesa ucraino, comunicati del 18 gennaio e del 16 maggio 2025 concernenti il riesame medico delle persone precedentemente considerate idonee al servizio in misura limitata).

Tali sviluppi rendono necessario accertare l'attuale posizione del ricorrente 1 rispetto agli obblighi militari, tenendo conto della natura e della validità dell'esonero e del riconoscimento d'invalidità da lui invocati, nonché dei documenti prodotti in sede ricorsuale concernenti le ricerche nei suoi confronti.

8.2 Tali sviluppi assumono rilievo nella fattispecie, poiché la valutazione della SEM si fondava anche sulla documentazione medica attestante l'esonero del ricorrente 1 dal servizio militare. Secondo le sue dichiarazioni, l'ultimo esonero era stato rilasciato nel 2020 ed era valido fino al 2023.

Su questa sola base non è possibile determinare la sua posizione attuale. Occorre chiarire la natura del riconoscimento d'invalidità e dell'esonero di cui beneficiava, la loro eventuale proroga o conferma e gli effetti della normativa sopravvenuta sugli obblighi cui potrebbe essere assoggettato.

A tale riguardo, va distinto il riconoscimento di un'invalidità dalle classificazioni relative all'idoneità al servizio militare. Le modifiche intervenute non

consentono infatti di presumere che ogni persona precedentemente esonerata sia ora soggetta ad arruolamento, permanendo disposizioni specifiche per le persone con invalidità e per quelle temporaneamente inabili al servizio.

8.3 La situazione individuale del ricorrente 1 deve quindi essere accertata alla luce sia della normativa attuale e della sua applicazione, sia dei documenti concernenti le ricerche nei suoi confronti. In particolare, occorre chiarire se queste ultime siano riconducibili a obblighi di registrazione o di presentazione alle autorità militari, oppure a un procedimento per renitenza, e quali conseguenze concrete potrebbero derivarne.

Soltanto sulla base di tali accertamenti sarà possibile esaminare compiutamente la rilevanza dei timori allegati ai sensi dell'art. 3 LAsi, tenendo conto anche del capoverso 3 di tale disposizione e della riserva relativa al rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

9.
9.1 Alla luce di quanto precede, la causa non risulta sufficientemente istruita per consentire una decisione sul riconoscimento della qualità di rifugiati e sulla concessione dell'asilo. Le lacune concernono l'esame di più mezzi di prova potenzialmente decisivi, il seguito delle iniziative intraprese presso le autorità ucraine e l'attuale situazione militare del ricorrente 1.

Il loro chiarimento richiede un complemento istruttorio che, per la sua portata, deve essere svolto dall'autorità inferiore. Si giustifica pertanto il rinvio degli atti alla SEM ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, affinché proceda agli accertamenti necessari e pronunci una nuova decisione (cfr. sentenza del TAF D-2551/2021 del 18 settembre 2023 consid. 6.1–6.2).

9.2 Nell'ambito del nuovo esame, la SEM dovrà valutare la documentazione prodotta durante la procedura ricorsuale, corredata delle relative traduzioni, e svolgere i chiarimenti necessari sulla sua portata probatoria. Dovrà inoltre accertare il seguito dato alle denunce della ricorrente 2 e al provvedimento giudiziario concernente l'inattività della polizia, nonché chiarire la posizione attuale del ricorrente 1 rispetto agli obblighi militari e alle ricerche documentate dagli insorgenti.

Garantito il diritto di essere sentiti dei ricorrenti sulle risultanze degli accertamenti, l'autorità inferiore dovrà procedere a un nuovo apprezzamento complessivo delle allegazioni e dei mezzi di prova ed esaminarne, se del

caso, la rilevanza in materia d'asilo. L'esito di tale valutazione rimane aperto.

9.3 Di conseguenza, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è accolto. I punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione della SEM del 7 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'ammissione provvisoria già disposta resta impregiudicata.

10.

10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo di CHF 750.– versato dai ricorrenti il 25 gennaio 2022 è loro restituito.

10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

10.3 Nella fattispecie, la patrocinatrice ha trasmesso, il 15 luglio 2022, una nota particolareggiata delle proprie prestazioni per un importo di CHF 1'650.–, di cui CHF 1'500.– a titolo di onorario e CHF 150.– quale forfait per le spese. Aggiunta l'IVA del 7,7%, l'importo complessivo richiesto ammonta a CHF 1'777.05. Le prestazioni indicate nella nota ammontano a 340 minuti, pari a 5 ore e 40 minuti, sicché l'onorario esposto corrisponde a una tariffa oraria di circa CHF 264.71.

L'onorario richiesto può essere riconosciuto, tenuto conto dell'attività svolta nella presente procedura e dei criteri previsti dall'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF. Non viene invece riconosciuto il forfait di CHF 150.– per le spese, in quanto non giustificato (cfr. art. 11 cpv. 1 e 3 TS-TAF). L'importo indennizzabile per il patrocinio ammonta pertanto a CHF 1'615.50, comprensivi dell'IVA del 7,7%.

La patrocinatrice ha inoltre prodotto una fattura relativa alle traduzioni per un importo di CHF 1'590.–, oltre all'IVA del 7,7%, per complessivi CHF 1'712.43. A tale riguardo, il Tribunale rileva che il documento prodotto dai ricorrenti *sub* doc. M concerne il contratto di mandato stipulato tra la ricorrente 2 e la sua avvocatessa ucraina. Tale documento è privo di rilevanza ai fini della presente procedura, sicché i costi della relativa traduzione non costituiscono spese necessarie e non possono essere riconosciuti (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Dedotti tali costi, l'importo indennizzabile per le traduzioni è pertanto ridotto a CHF 992.–, IVA compresa.

L'indennità per ripetibili è quindi fissata in complessivi CHF 2'607.50, comprensivi dell'onorario, delle spese di traduzione riconosciute e dell'IVA. Tale importo è posto a carico della SEM, che provvederà a rifonderlo ai ricorrenti (art. 64 cpv. 1 e 2 PA).

11.
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è accolto.

2.
I punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione della SEM del 7 dicembre 2021 sono annullati. Gli atti di causa sono rinviati alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.– versato dai ricorrenti è loro restituito.

4.
La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 2'607.50 a titolo di ripetibili, IVA compresa.

5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione: